

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 36/25/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte, con ricorso spedito a mezzo raccomandata pervenuta in data 13/01/2011, ricorre contro l'Agente della riscossione per la provincia di Milano per l'annullamento del rigetto di istanza di rateazione notificato il 18/11/2010 sostenendo che esistono difficoltà economiche per effettuare il pagamento della cartella di cui si è chiesta la rateazione. Sostiene altresì che è disposta a rilasciare idonea garanzia. L'Agente della riscossione fa presente che il ricorso è inammissibile in quanto la concessione di una rateazione rientra nella discrezionalità dell'Agente stesso.

All'odierna Udienza sono presenti i rappresentanti delle parti.

La Commissione ritiene il presente ricorso inammissibile e la Commissione non può esercitare alcuna funzione in relazione alla concessione di una rateazione e deve limitarsi solo ad esaminare i vizi del diniego emesso che non appaiono nella fattispecie. La concessione della rateazione è un puro atto di discrezione tecnica dell'Agente di riscossione.

Sussistono i motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.